

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb. (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
AVVERTENZA	40

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.35.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 3671-ter Governo ed abb.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, rammenta che nella seduta precedente il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del vice presidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 3891, approvata dal Senato, e che si è ritenuto di fissare in un momento successivo il termine di presentazione degli emendamenti per consentire ai deputati di esaminare nel frattempo la documentazione disponibile della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali. Fissa, quindi, il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 14 di martedì 11 aprile prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 marzo scorso è stato fissato alle ore 13 del 13 aprile prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3785, a prima firma del deputato Ermini, adottata dalla Commissione come testo base per il prosieguo dei lavori. Considerato che, a seguito della riunione del 29 marzo scorso della Conferenza dei Presidenti di gruppo, il provvedimento, insieme alle altre abbinato, è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 19 aprile prossimo, fa presente che occorre anticipare il termine degli emendamenti già fissato, al fine di consentire alla Commissione di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea. Avverte, quindi, che il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di lunedì 10 aprile prossimo. Avverte altresì che gli emendamenti saranno esaminati nelle successive sedute dell'11 e del 12 aprile, per conferire il mandato al relatore entro la seduta di giovedì 13 aprile, acquisiti i pareri delle Commissioni competenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.

INTERROGAZIONI

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.

ALLEGATO

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter
Governo ed abb.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 3671-ter, come risultante dagli emendamenti approvati,

rivelato che:

il provvedimento in esame deriva dallo stralcio dell'articolo 15 dal disegno di legge C. 3671, concernente la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;

come sottolineato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 3671, appare ormai almeno in parte superata una delle principali ragioni che sono state storicamente all'origine dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, ossia la convinzione che le tradizionali procedure concorsuali fossero improntate a logiche di tipo prettamente punitivo e comunque essenzialmente liquidatorie, per ciò stesso non collimanti con la visione prospettica del risanamento delle grandi imprese in crisi, cui già la cosiddetta legge Prodi era soprattutto ispirata, in quanto vi è stata nell'ultimo decennio una vera e propria trasformazione della procedura concorsuale ordinaria nel senso di orientarla alla salvaguardia della continuità aziendale, che rappresenta l'obiettivo della procedura l'amministrazione straordinaria;

l'avvicinamento tra la procedura ordinaria e quella straordinaria comporta l'esigenza di procedere a un riordino delle procedure in modo che anche l'ammini-

strazione straordinaria graviti all'interno di un sistema concorsuale informato a principi e a tratti fondamentali comuni, i quali sono oggetto di riforma da parte del disegno di legge C. 3671-bis, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017 e trasmesso al Senato (S. 2681);

il predetto avvicinamento deve determinare non la soppressione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria e il suo assorbimento nell'ambito delle procedure ordinarie di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, di cui al disegno di legge C. 3671-bis (diventato al Senato l'atto S. 2681), quanto piuttosto la riconsiderazione di tale istituto come un ramo appartenente ad un tronco comune, rendendo applicabile ad esso, quando non vi siano esigenze specifiche di segno contrario, le regole e i principi dettati in via generale;

quanto sopra esposto rende ancora più evidente la natura eccezionale dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, il quale trova la sua giustificazione « in esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse »;

la riduzione effettuata dalla Commissione di merito di uno dei presupposti richiesti per poter accedere alla procedura dell'amministrazione straordinaria in luogo di quella ordinaria non sembra

rispondere alle già richiamate esigenze di tipo economico-sociale, che sono connesse ad imprese di grandi dimensioni ed al loro carattere « strategico »;

per le ragioni di cui sopra non è condivibile la modifica apportata dalla Commissione di merito al disegno di legge laddove all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), si prevede come uno dei presupposti d'accesso alla procedura straordinaria un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa, anziché 400;

la Commissione di merito ha modificato l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), che detta i principi e criteri direttivi in tema di nomina del commissario straordinario, specificando i requisiti di nomina che devono possedere gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari e prevedendo anche particolari criteri di nomina, ai quali si dovrà attenere il Ministro dello sviluppo economico, come il divieto di contemporaneo esercizio della funzione commissariale da parte di uno stesso soggetto;

appare opportuno, per ragioni di chiarezza, prevedere due diverse lettere volte, l'una, volta a istituire e disciplinare l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza nonché a determinare gli stessi i requisiti che devono possedere gli iscritti, l'altra, a disciplinare le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario, prevedendo eventuali divieti e conseguenti sanzioni relativi all'esercizio della funzione commissariale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), la parola « 250 » sia sostituita dalla seguente: « 400 »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, la lettera *f*) sia suddivisa in due lettere secondo quanto segnalato nella parte motiva del parere.